



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



100 Comuni
DELLA PICCOLA GRANDE
ITALIA ALBA
ROMA 1987 ADRIATICA

Ordinanza n. 5 /2009

IL SINDACO

- Rilevato che con Ordinanze sindacali del 18/11/2008, n. 163, e del 2/12/2008 n. 169 sono stati regolamentati gli orari di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Considerato che per mero errore materiale all'art. 1 dell'Ordinanza n. 163/2008, nell'indicazione dell'orario estivo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata erroneamente trascritta la locuzione orario massimo al posto di orario minimo e viceversa;
- Ritenuto di dover rettificare l'errore materiale rilevato, e di dover contenere la disciplina della materia in un unico provvedimento sindacale, mantenendo inalterate le disposizioni ivi previste;
- Rilevato che l'art. 1, comma 90, della Legge regionale del 16/7/2008, n. 11 ha stabilito che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Sentite le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, convocate con note prott. 36190, 36191 e 36192 del 14/10/2008;
- Vista la legge regionale del 16/7/2008, n. 11 "Nuove Norme in materia di commercio", ed in particolare l'art. 1, comma 137;
- Richiamate le precedenti ordinanze sindacali in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi delle previgenti tipologie A, B, C e D;
- Visto il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 50, comma 7, il quale dispone che il sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

STABILISCE

Art. 1

Vengono fissati per gli esercizi di "somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla Legge regionale del 16/7/2008, n. 11, art. 1, comma 90, ubicati nel territorio comunale, i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività:

ORARIO MINIMO INVERNALE:	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 22:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 02:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE VENERDÌ	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00 del giorno successivo
ORARIO MASSIMO INVERNALE SABATO	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00 del giorno successivo
ORARIO MINIMO ESTIVO:	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 23:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00

Gli esercizi pubblici, che, per loro caratteristiche svolgono attività nelle ore serali (birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili; piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili), devono rispettare i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività:

ORARIO MINIMO INVERNALE ED ESTIVO:	DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 03:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE ED ESTIVO:	DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 03:00

Art. 2

Vengono fissati per gli "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla Legge regionale del 16/7/2008, n. 11, art. 1, comma 90, ubicati nel territorio comunale, annessi a stabilimenti balneari o impianti sportivi, i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività:

ORARIO MINIMO INVERNALE:	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 22:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 02:00
ORARIO MINIMO ESTIVO:	DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 23:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00

Art. 3

Vengono fissati per le associazioni e i circoli privati, che svolgono in forma subordinata attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, i seguenti orari massimi di apertura dell'attività:

ORARIO MASSIMO INVERNALE:	DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 01:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00

Art. 4

Gli "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla Legge regionale del 16/7/2008, n. 11, art. 1, comma 90, ubicati nel territorio comunale, annessi a sale da gioco, rispettano l'orario di attività previsto nel vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di automatico da intrattenimento.

Art. 5

Vengono fissati per gli "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla Legge regionale del 16/7/2008, n. 11, art. 1, comma 90, ubicati nel territorio comunale, annessi a discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili, i seguenti orari minimi e massimi di apertura e chiusura dell'attività:

ORARIO MINIMO INVERNALE ED ESTIVO:	DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 05:00
ORARIO MASSIMO INVERNALE ED ESTIVO:	DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 06:00

Art. 6

Per le attività artigianali di produzione di prodotti alimentari con consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione, limitatamente alle gastronomie, pizzerie al taglio, gelaterie, yogurterie, gastronomie o pasta all'uovo, pasticcerie, rosticcerie, e simili, vengono fissati i seguenti orari massimi di apertura dell'attività:

ORARIO MASSIMO INVERNALE:	DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 01:00
ORARIO MASSIMO ESTIVO:	DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 03:00

È fatto obbligo agli esercenti di attività artigianali di restare aperti al pubblico per un periodo minimo di cinque ore giornaliere all'interno della fascia oraria stabilita sopra.

Art. 7

Per orario invernale si intende quello compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno. Per orario estivo si intende quello compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

È consentito agli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

Art. 8

Gli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità comunale l'orario adottato.

L'orario adottato potrà essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. Potrà essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili all'esterno del locale.

Art. 9

Gli esercenti attività di somministrazione e quelli artigiani hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere comunicate all'Autorità comunale nonché indicate al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili all'esterno del locale.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità comunale, entro il mese di giugno di ogni anno, il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio ed agosto. Qualora l'Autorità comunale valuti la carenza di servizio, disporrà turni di apertura obbligatori.

Art. 10

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1, commi 140 e 141, della Legge regionale n. 11/2008 e dalle altre norme disciplinanti la materia.

Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale emanata in materia.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente a far data dal 21/1/2009.

Dalla residenza comunale, li 21/1/2009

il Sindaco
- *F.to Franchino GIOVANNELLI* -